



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 271/18/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTEL D'AZZANO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 giugno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018”*;

VISTE le segnalazioni del sig. Marcello Poiani, candidato Sindaco della lista Idee in Comune-Poiani Sindaco, pervenute in data 23 e 29 maggio 2018 (rispettivamente prot.lli n. 41395 e n. 42989), con le quali si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Comune di Castel d'Azzano, in quanto *“alla data odierna digitando l'indirizzo www.ilovecda.it si viene reindirizzati sulla pagina Facebook <https://www.facebook.com/civicapanuccio/>”* e *“il link compare anche sul materiale di propaganda elettorale”*. Più precisamente, tale indirizzo - prosegue il segnalante - *“a far data dal 2016 è stato più volte utilizzato in comunicazioni promozionali di attività dell'Ente Comune di Castel d'Azzano”*, come emerge dalle foto che promuovevano l'evento di Mauro Corona e da un post sulla pagina facebook del Comune in questione. Sempre con la scritta *“www.ilovecda.it”* *“sono diffusi biglietti di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

propaganda elettorale personali di tutti i 16 candidati della lista Panuccio” e “la pagina facebook URP del Comune di Castel d’Azzano e la pagina facebook dello stesso comune” sono “personalmente utilizzate dall’attuale sindaco per propaganda elettorale”;

VISTA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in data 24 maggio 2018 (prot. n. 41945) in riscontro alla richiesta di istruttoria da parte dell’Autorità (nota del 24 maggio 2018, prot. n. 41858), e in data 29 maggio 2018 e 1° giugno seguente (rispettivamente prot.lli n. 43044 e n. 43974), a conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Castel d’Azzano. In particolare il Comitato, nel verificare le attività di comunicazione segnalate, in particolare “il dominio internet riportante l’indirizzo *ww.ilovecda.it* attualmente collegato ad una lista di candidati della corrente campagna per le elezioni comunali” in precedenza utilizzato “per consentire l’operazione di reindirizzamento alla pagina ufficiale del Comune di Castel d’Azzano”, ha “acquisito i dati del dominio registrato, accedendo al motore di ricerca del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) che - per l’Italia - svolge le funzioni di organizzazione responsabile dell’assegnazione e gestione dei domini”, rilevando che “il sito è registrato dal giorno 18 maggio 2015 da parte del soggetto privato Antonello Panuccio, attuale sindaco uscente”. Inoltre, “con riferimento alla segnalata pubblicizzazione del suddetto sito mediante mezzi comunicativi di proprietà comunale”, il Comitato “non ritiene che tale attività rientri nelle proprie competenze in quanto avvenuta prima dell’attuale periodo di par condicio elettorale” e sostiene che “non appare né documentato né provato un uso di carattere elettorale del social network comunale”, per cui, a seguito dell’istruttoria sommaria, ha proposto l’archiviazione degli atti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, le note del 29 e 30 maggio 2018 con le quali il Sindaco del Comune di Castel d’Azzano, dott. Antonello Panuccio, ha riscontrato le richieste di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *il sito www.ilovecda.it non è un sito istituzionale del comune, la sua gestione è assolutamente slegata dalla attività comunale e non è mai stato conferito alcun incarico né pagato alcun corrispettivo da parte del Comune di Castel d’Azzano che abbia in qualche modo per oggetto il sito stesso;*
- *si tratta di un sito privato, non pagato e/o gestito da questo ente, che come tutte le pagine di “redirect” può puntare a qualsiasi pagina della rete;*
- *per quanto riguarda la pagina “facebook URP” - prosegue l’Ente - “non esiste alcuna pagina URP ma solo la pagina istituzionale facebook del Comune di Castel d’Azzano (<https://www.facebook.com/comunecda>) ed utilizzata, come facilmente verificabile, esclusivamente per le comunicazioni istituzionali dell’ente secondo quanto previsto dall’art. 9 della L. 28/2000”;*
- *pertanto “non si rinviene alcuna violazione della normativa in materia di par condicio”;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESA VISIONE dell'indirizzo del sito “www.ilovecda.it”, dei biglietti di propaganda elettorale della lista Panuccio e della copia delle pagine del profilo *facebook* istituzionale del Comune di Castel d’Azzano, oggetto delle segnalazioni, nonché dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*;

RILEVATO che dalla documentazione in atti risulta che il sito “www.ilovecda.it” è di proprietà di un soggetto privato, anche se attualmente Sindaco pro tempore e non del Comune di Castel d’Azzano;

RILEVATO inoltre che i biglietti di propaganda elettorale relativi alla presentazione della lista dei candidati e del programma elettorale della lista civica Antonello Panuccio Sindaco recano, in particolare, il simbolo della lista e l’indicazione “www.ilovecda.it” e che dall’inizio della campagna elettorale nella copia delle pagine del profilo *facebook*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

istituzionale del Comune di Castel d'Azzano non vi è alcun riferimento alla lista medesima e al detto sito “www.ilovecda.it”;

RILEVATO che le iniziative oggetto di segnalazione pur ricadendo nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Castel d'Azzano, non risultano riconducibili alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla citata legge n. 150/00, in quanto non imputabili all'Ente;

CONSIDERATO altresì che dalla documentazione in atti non risulta alcun elemento idoneo a provare - così come rilevato dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto - “*un uso di carattere elettorale del social network comunale*” e “*la pubblicizzazione dello stesso mediante mezzi comunicativi di proprietà comunale*” nel periodo precedente il periodo della campagna elettorale, il quale esula dall'ambito di applicazione del citato articolo 9;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, che le iniziative in oggetto non possa essere ricondotta nell'ambito del divieto recato dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO pertanto di aderire alle risultanze dell'istruttoria sommaria compiuta dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è trasmessa al Comune di Castel d'Azzano e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi